SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
1° giugno 1995 *

Nel procedimento C-467/93,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Hauptzollamt München-West

e

Analog Devices GmbH,

domanda vertente sull'interpretazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio 8 dicembre 1986, n. 3841 (GU L 362, pag. 1), 15 giugno 1987, n. 1828 (GU L 177, pag. 1), 8 dicembre 1987, n. 3747 (GU L 358, pag. 1), 9 giugno 1988, n. 1779 (GU L 164, pag. 1), 18 novembre 1988, n. 3696 (GU L 329, pag. 1), 29 maggio 1989, n. 1656 (GU L 167, pag. 1), e 16 ottobre 1989, n. 3393 (GU L 332, pag. 1), recanti sospensione temporanea dei dazi autonomi della Tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali,

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e J.-P. Puissochet (giudice relatore), giudici,

avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

— per la Analog Devices GmbH, dall'avv. Peter Schade, del foro di Monaco di Baviera;

— per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Francisco de Sousa Fialho, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Hans-Jürgen Rabe, dei fori di Amburgo e di Bruxelles,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 maggio 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 4 novembre 1993, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 dicembre successivo, il Bundesfinanzhof ha sollevato, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio 8 dicembre 1986, n. 3841 (GU L 362, pag. 1), 15 giugno

1987, n. 1828 (GU L 177, pag. 1), 8 dicembre 1987, n. 3747 (GU L 358, pag. 1), 9 giugno 1988, n. 1779 (GU L 164, pag. 1), 18 novembre 1988, n. 3696 (GU L 329, pag. 1), 29 maggio 1989, n. 1656 (GU L 167, pag. 1), e 16 ottobre 1989, n. 3393 (GU L 332, pag. 1), recanti sospensione temporanea dei dazi autonomi della Tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali.

2 Tale questione è insorta nell'ambito di una controversia fra lo Hauptzollamt München-West (in prosieguo: lo «HZA») e la società Analog Devices GmbH (in prosieguo: la «Analog Devices») a proposito dell'applicabilità dei succitati regolamenti a taluni convertitori analogico/digitali per il calcolo del valore medio di segnali variabili.

3 Detti regolamenti prevedevano la sospensione dei dazi doganali relativi al prodotto seguente, che rientrava nella voce doganale ex 85.21 D II (1987), poi ex 8542 11 99 (1988-1990):

«Convertitore analogico/digitale, sotto forma di circuito integrato monolitico, per il calcolo del valore medio dei segnali variabili, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 x 18 mm con non più di 14 spinotti di connessione e sul quale è riportata:

— una sigla di identificazione consistente in/o comprendente la combinazione alfadigitale seguente:

AD 536 A

ovvero

— altre sigle che si riportano a convertitori che soddisfano la presente descrizione».

4 Tale descrizione è stata poi parzialmente modificata e completata dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1990, n. 1419 (GU L 139, pag. 1), per quanto riguarda le caratteristiche del contenitore, così precisate:

«(...) inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 x 21 mm o il cui diametro non superi i 10 mm (...)».

5 Ritenendo che detta normativa si applicasse a circuiti integrati monolitici inseriti in contenitori circolari del diametro di 9,4 mm per i quali aveva corrisposto dazi doganali per il periodo 1° gennaio 1987-31 gennaio 1990, la Analog Devices chiedeva allo HZA il rimborso di tali dazi. In esito al rigetto della sua opposizione essa presentava ricorso dinanzi al Finanzgericht di Monaco, che condannava lo HZA al rimborso dei dazi in causa. Quest'ultimo ricorreva, allora, in cassazione dinanzi al Bundesfinanzhof.

6 Il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le sospensioni dei dazi doganali per convertitori analogico/digitali, sotto forma di circuito integrato monolitico, per il calcolo del valore medio di segnali variabili, inseriti in un contenitore di (...) dimensioni esterne non superiori a 10 x 18 mm (...)

di cui alla voce ex 85.21 D II o sottovoce 8542 1199 della Tariffa doganale comune (1987 e 1988-1990) — sospensioni dei dazi doganali ai sensi dei regolamenti (CEE) del Consiglio 8 dicembre 1986, n. 3841 (GU L 362, pag. 1, in particolare pag. 49), 15 giugno 1987, n. 1828 (GU L 177, pag. 1, in particolare pag. 42), 8 dicembre 1987, n. 3747 (GU L 358, pag. 1, in particolare pag. 47), 9 giugno 1988, n. 1779 (GU L 164, pag. 1, in particolare pag. 48), 18 novembre 1988, n. 3696 (GU L 329, pag. 1, in particolare pag. 50), 29 maggio 1989, n. 1656 (GU L 167, pag. 1, in particolare pag. 50), e 16 ottobre 1989, n. 3393 (GU L 332, pag. 1, in particolare pag. 53) — vadano interpretate nel senso che la descrizione delle merci comprende anche convertitori analoghi contenuti in contenitori non poligonali di diametro di 9,4 mm».

7 Detta questione richiede, come sostengono la Analog Devices e la Commissione, una soluzione positiva.

8 La successiva modifica della descrizione di un prodotto che costituisce oggetto di sospensione dei dazi non può influire retroattivamente sull'interpretazione della descrizione alla quale anteriormente ci si doveva riferire a tale scopo (sentenza 18 marzo 1986, causa 58/85, Ethicon, Racc. pag. 1131, punto 13). D'altra parte, in caso di ambiguità, una disposizione deve essere interpretata in base alla ratio generale e alla finalità della normativa di cui fa parte (sentenza 31 marzo 1992, causa C-338/90, Hamlin Electronics, Racc. pag. I-2333, punto 12).

9 A questo proposito, i regolamenti controversi hanno lo scopo di sospendere in via temporanea i dazi autonomi della Tariffa doganale comune su prodotti la cui produzione è insufficiente o nulla nella Comunità, al fine di consentire di rispondere alle esigenze delle industrie utilizzatrici. Essi contemplano nel presente caso un prodotto inserito in un contenitore la cui forma non viene precisata e che viene descritto solo dalle sue dimensioni esterne massime. Come ha fatto presente la

Analog Devices, da nessun elemento di tali regolamenti risulta che il contenitore, la cui forma non ha apparentemente alcuna incidenza sulla funzione del prodotto, debba costituire oggetto di una protezione particolare a causa della produzione comunitaria.

10 Inoltre, la genesi della disposizione controversa consente di ritenere che questa contemplasse sin dall'origine sia i contenitori circolari sia i contenitori rettangolari. Infatti, come osserva la Commissione, tale disposizione, che identifica espressamente il prodotto con la combinazione alfadigitale AD 536 A risulta, nella versione iniziale, da una domanda della delegazione del Regno Unito. Orbene, dalla descrizione fatta dal produttore e allegata a tale domanda risulta che l'apparecchio AD 536 A viene realizzato in tre modelli diversi che possono essere ottenuti vuoi in contenitori rettangolari con quattordici spinotti di connessione vuoi in contenitori circolari con dieci spinotti di connessione.

11 Di conseguenza, la questione pregiudiziale va risolta nel senso che i regolamenti nn. 3841/86, 1828/87, 3747/87, 1779/88, 3696/88, 1656/89 e 3393/89 devono essere interpretati nel senso che la descrizione del prodotto di cui alla voce doganale ex 85.21 D II, indi ex 8542 11 99, definito come un convertitore analogico/digitale inserito in un contenitore di dimensioni esterne non superiori a 10 x 18 mm, contempla pure i convertitori inseriti in contenitori circolari il cui diametro non supera i 10 mm.

Sulle spese

12 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof con ordinanza 4 novembre 1993, dichiara:

I regolamenti (CEE) del Consiglio 8 dicembre 1986, n. 3841, 15 giugno 1987, n. 1828, 8 dicembre 1987, n. 3747, 9 giugno 1988, n. 1779, 18 novembre 1988, n. 3696, 29 maggio 1989, n. 1656, e 16 ottobre 1989, n. 3393, recanti sospensione temporanea dei dazi autonomi della Tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali, devono essere interpretati nel senso che la descrizione del prodotto di cui alla voce doganale ex 85.21 D II, indi ex 8542 11 99, definito come un convertitore analogico/digitale inserito in un contenitore di dimensioni esterne non superiori a 10 x 18 mm, contempla pure i convertitori inseriti in contenitori circolari il cui diametro non supera i 10 mm.

Gulmann Moitinho de Almeida Puissochet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° giugno 1995.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Terza Sezione

C. Gulmann